



Odilia Daniele

(dottore di ricerca in Diritto romano, teoria degli ordinamenti e diritto privato del mercato presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, Scuola di dottorato in Scienze giuridiche)

**La condizione apposta al consenso matrimoniale (can. 1102)
tra diritto canonico ed ecclesiastico ***

*The condition attached to matrimonial consent (Canon 1102)
between canonical and ecclesiastical law **

ABSTRACT: Lo studio analizza l'istituto della condizione apposta al consenso matrimoniale nel diritto canonico latino (can. 1102), esaminandone la natura giuridica, le caratteristiche distintive e le implicazioni in sede di deliberazione delle sentenze ecclesiastiche, emanate sulla scorta di tale motivo di nullità, nell'ordinamento italiano. La ricerca evidenzia la peculiarità di questo istituto che rappresenta una specificità del diritto canonico latino rispetto sia alle Chiese orientali che all'ordinamento civile italiano. Attraverso un'analisi sistematica, vengono esaminate alcune delle diverse tipologie di condizione (sospensiva, risolutiva, meramente potestativa) e le loro interrelazioni con altri istituti del diritto matrimoniale canonico, con particolare attenzione alla simulazione del consenso. La ricerca suggerisce un approccio differenziato alla deliberazione delle sentenze basate su condizioni proprie e improprie, evidenziando la complessità dell'istituto e la sua rilevanza nel dialogo tra ordinamento canonico e civile, offrendo spunti interpretativi per una più efficace armonizzazione tra i due sistemi giuridici.

ABSTRACT: The study analyses the institution of the condition attached to matrimonial consent in Latin canon law (can. 1102), examining its legal nature, distinctive characteristics and implications when deliberating ecclesiastical sentences, issued on the basis of this ground of nullity, in the Italian legal system. The research highlights the peculiarity of this institute, which represents a specificity of Latin canon law with respect to both the Eastern Churches and the Italian civil legal system. Through a systematic analysis, some of the different types of condition (suspensive, resolutive, merely permissive) and their interrelations with other institutes of canon matrimonial law are examined, with particular attention to the simulation of consent. The research suggests a differentiated approach to the deliberation of sentences based on proper and improper conditions, highlighting the complexity of the institute and its relevance in the dialogue between canon and civil law, offering interpretative cues for a more effective harmonization between the two legal systems.



SOMMARIO: 1. Cenni introduttivi - 2. Funzione della condizione apposta al consenso matrimoniale - 3. Breve descrizione di alcune tipologie di condizione - 3.1. La distinzione tra condizione sospensiva, risolutiva e meramente potestativa - 4. Considerazioni sulla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale pronunciate sulla condizione apposta al consenso - 5. Conclusioni.

1 - Cenni introduttivi

La condizione apposta al consenso rappresenta un elemento caratteristico e tipico della concezione matrimoniale della Chiesa latina che risulta del tutto coerente con la visione che Essa ha del matrimonio qualificato oltre che, come sacramento, anche come contratto¹. Visione, questa, ben evincibile dalla lettura del can. 1055, § 2, del CIC, là dove è affermato che “tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento”².

* Contributo sottoposto a valutazione - Peer reviewed paper.

¹ Sul tema della condizione nella dottrina e nella giurisprudenza della Rota Romana cfr. **AA. VV.**, *Il consenso matrimoniale condizionato: dottrina e giurisprudenza rotale recente*, LEV, Città del Vaticano, 2018; **P. MONETA**, *Il matrimonio condizionato nella realtà di oggi*, in *Escritos en honor de Javier Hervada, Ius Canonicum*, volume speciale dell'anno 1999, pp. 673-684; **A. LEUZZI**, *La condizione nel consenso matrimoniale canonico*, in *Apollinaris*, LXVI (1993), pp. 371-437; **J. PRADER**, *Il consenso matrimoniale condizionato*, in *Il matrimonio nel Codice dei canoni delle Chiese Orientali*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1994, pp. 271-282; **P. LORENZO VÁZQUEZ**, *Consideración sobre la equiparación de la condición potestativa a la condición de presente en el Derecho matrimonial canónico vigente*, in *Revista de Derecho Privado*, (1992), pp. 1015-1039; **J. FORNÉS**, *El consentimiento matrimonial condicionado*, in *Ius Canonicum*, 39, (1999), pp. 165-185; **J. FORNÉS**, *Simulación y condición*, in *Ius Canonicum*, 33 (1993), pp. 295-311; **J.M. GONZÁLEZ DEL VALLE**, *La condición en el matrimonio canónico. En torno a una reciente monografía*, in *Ius Canonicum*, 17 (1977), pp. 61-74; **P. LORENZO VÁZQUEZ**, *Aspectos cognoscitivos de la condición de cualidad apuesta al consentimiento matrimonial*, in *Ius Canonicum*, 17 (1977), pp. 75-133; **T. GARCÍA BARBERENA**, *El matrimonio condicionado - problemas “de iure condendo”*, in *El consentimiento matrimonial, hoy*, Ediciones Universidad de Barcelona, Barcelona, 1976, pp. 229-251; **A. DE LA HERA**, *Acerca de la condición en el matrimonio canónico*, in *Ius Canonicum*, 23 (1972), pp. 455-464; **I. PRIETO LÓPEZ**, *Jurisprudencia rotal acerca de la condición y el consentimiento matrimonial*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, (1953), pp. 517-529; **M. FERRABOSCHI**, *Il matrimonio sotto condizione*, Cedam, Padova, 1937.

² La condizione in diritto canonico ha, comunque, una rilevanza generale e cioè non limitata al solo contratto matrimoniale, come attestato dal disposto del can. 126 ai sensi del quale « L'atto posto per ignoranza o per errore, che verta intorno a ciò che ne costituisce la sostanza, o che ricada nella condizione *sine qua non*, è nullo; altrimenti vale, se dal diritto non è disposto altro, ma l'atto compiuto per ignoranza o per errore può dar luogo all'azione rescissoria a norma del diritto». Sul punto, cfr. **V. DE PAOLIS**, **A. D'AURIA**, *Le Norme*



Invero, la visione contrattualistica del matrimonio della Chiesa latina comporta tutta una serie di corollari giuridici, tra cui la possibilità di apporre alla sua configurazione basica taluni “elementi accidentali”³ (per usare il lessico qualificatorio della teoria generale del diritto).

Sul punto occorre ricordare che la struttura del matrimonio/contratto risulta rigidamente predeterminata dalla Chiesa e del tutto sottratta all'autonomia negoziale delle parti che in questa materia non trova spazio alcuno⁴. Ne consegue che l'unica forma di “personalizzazione” del consenso matrimoniale concessa è data dall'apposizione di elementi *estrinseci* tramite cui dare rilevanza, nei limiti consentiti dal diritto, alla volontà delle parti. Ovviamente, si deve trattare di elementi accidentali che, per quanto esterni e giustapposti rispetto all'architettura contrattuale portante del matrimonio, siano, però, compatibili con la sua ricordata rigidità strutturale. Derivandone, ad esempio, l'impossibilità di apporre sia termini finali che risulterebbero inconciliabili con il principio cardine di diritto divino dell'indissolubilità del vincolo (cfr. Mt. 5,32), sia - come meglio diremo in seguito - condizioni tipiche come quelle *de futuro*, specie se risolutive.

Va precisato, a ogni modo, che la visione contrattualistica che informa tali corollari non viene condivisa dalle Chiese orientali, nelle quali

Generali, *Commento al Codice di Diritto Canonico*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2014, pp. 399-400.

³ La letteratura che può ascriversi al filone tradizionale è rappresentata in particolare da **D. BARBERO**, *Contributo alla teoria della condizione*, Giuffrè, Milano, 1937; **D. RUBINO**, *La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari*, Giuffrè, Milano, 1939; **A. FALZEA**, *La condizione e gli elementi dell'atto giuridico*, Giuffrè, Milano, 1941; **U. NATOLI**, *Della condizione nel contratto*, in *Commentario del codice civile*, diretto da M. **D'AMELIO-E. FINZI**, Barbera editore, Firenze, 1948, p. 419 ss.; **D. BARBERO**, voce “Condizione (diritto civile)”, in *Novissimo Dig. It.*, I, Utet, Torino, 1959, p. 1097 ss.; **P. RESCIGNO**, voce “Condizione (diritto vigente)”, in *Enciclopedia del Diritto*, VIII, Giuffrè, Milano, 1961, p. 762 ss.; e in tempi a noi più vicini **M. COSTANZA**, *Condizione nel contratto (Artt. 1353-1361)*, in *Commentario del codice civile* **SCIALOJA-BRANCA**, Zanichelli, Bologna-Roma, 1997, ed **EAD.**, *La condizione e gli altri elementi accidentali*, in *Trattato* **P. RESCIGNO, E. GABRIELLI**, I, I contratti in generale, (a cura di E. GABRIELLI), 2, Utet, Torino, 1999, p. 811; **S. MAIORCA**, voce *Condizione*, in *Digesto civile*, III, Utet, Torino, 1988, p. 273 ss.; **G. AMADIO**, *La condizione di inadempimento. Contributo alla teoria del negozio condizionato*, Cedam, Padova, 1996; **R. LENZI**, *Condizione, autonomia privata e funzione di autotutela. L'adempimento dedotto in condizione*, Giuffrè, Milano, 1996.

⁴ Si tratta di una tradizione giuridica risalente al diritto romano, dove il matrimonio era considerato un atto legittimo (“*actus legitimus*”) e dove qualsiasi condizione collegata a un atto legittimo determinava automaticamente la sua nullità (“*Actus legitimi, qui non recipiunt diem vel condicionem [...] in totum vitiatur per temporis vel condicionis appositionem*” - D. 50, 17, 77).



il Sacramento del matrimonio è inteso come “*foedus*” (cfr. can. 817 CCEO) e mai qualificato come contratto, essendo quest’ultimo un concetto estraneo alla tradizione orientale. Ragion per cui si prevede l’impossibilità di apporre validamente qualsiasi tipo di condizione al consenso matrimoniale. Sul punto basti ricordare il can. 826 CCEO (che sostituisce il can. 83 del *Motu Proprio “Crebrae Allatae Sunt”* del 22 febbraio 1949), secondo cui “*Matrimonium sub condicione contrahi nequit*”, precisandosi che non è possibile applicare validamente alcun tipo di condizione al consenso matrimoniale (“*Matrimonium sub condicione valide celebrari non potest*”)⁵.

Si tratta, a ben vedere, di una concezione giuridico/strutturale del matrimonio che caratterizza e differenzia il diritto canonico latino anche dalle legislazioni secolari le quali non consentono, in nessun caso, di aggiungere condizioni o termini che, se apposti, devono essere considerati legalmente irrilevanti (*tamquam non essent*), cioè senza effetti: com’è a dirsi nell’esperienza italiana, ove il matrimonio è considerato un “atto legittimo” che non ammette, in nome di esigenze di certezza giuridica, l’apposizione di tali elementi accidentali (art. 108 cod. civ.)⁶. Il legislatore italiano, in tal modo, dimostra di concepire il matrimonio come un atto complesso, solenne, obbligato nelle sue forme espresse che non sono modificabili, non coercibile e assolutamente puro, in cui la volontà delle parti è formale e non contenutistica⁷.

⁵ Secondo alcuni autori, che commentavano la precedente disciplina, il divieto di apposizione aveva valore irritante, in tal senso, cfr. **I. GALASSI**, *Il matrimonio condizionato nel diritto canonico orientale* in *Ephemerides juris canonici*, 6 (1950) pp. 231-238; **V. DEL GIUDICE**, *Nozioni di diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 1970, 12ª ed., p. 307; **ID.**, *Appunti circa il can. 1092 C.J.C.*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 66 (1955), p. 3 ss. Per altre voci dottrinali, invece, il divieto in parola avrebbe comportato solo l’*incapacitas ad accusandam* la nullità da parte dell’apponente. Così **G. OSTERLE**, *De consensu matrimoniali in jure canonico pro Ecclesia Orientali* in *Ephemerides juris canonici*, 62 (1950) p. 808. Si veda anche **A. COUSSA**, *De matrimonio, Textus et documenta iuris canonici orientalis, Series II, Fasciculus III*, Typis Polyglottis Vaticanis, Romae, 1950, p. 179; **A.E. HERMANN**, *De nova legislazione matrimoniali orientali*, in *Orientalia Christiana Periodica*, 20 (1954), pp. 389-417. Sulla disciplina codiciale, cfr. **J. PRADER**, *Il consenso matrimoniale condizionato*, in **AA. VV.**, *Il matrimonio nel Codice dei canoni delle Chiese Orientali*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1994, pp. 271-282; **D. SALACHAS**, *Il sacramento del matrimonio nel Nuovo Diritto Canonico delle Chiese orientali*, Dehoniane, Bologna, 2003.

⁶ Il Codice civile prevede, altresì, un espresso divieto per l’ufficiale di stato civile di procedere alla celebrazione del matrimonio qualora le parti vi aggiungano un termine o una condizione, stabilendo, al contempo, l’irrogazione di una sanzione amministrativa di tipo pecuniario a carico dell’ufficiale di stato civile che in qualunque modo contravvenga a tale disposizione (cfr. art. 138 cod. civ.).

⁷ Cfr. **G. BONI**, **A. ZANOTTI**, *Matrimonio e famiglia tra diritti religiosi e diritti secolari*, Zanichelli, Bologna, 2024, pp. 27-61; **F. FINOCCHIARO**, *Diritto ecclesiastico*, 14ª ed.,



La scelta così operata nell'ambito civile, considerata dalla prospettiva ecclesiale, si pone in contrasto con la tutela dell'autentica volontà personale, elemento imprescindibile nel matrimonio canonico che è - come si diceva - contratto e sacramento. Ma del resto, a tale ultimo riguardo, il motivo di questa sostanziale differenza è, per l'appunto, anzitutto legato alla qualificazione giuridica in senso contrattualistico del matrimonio (nel diritto canonico latino), diversa da quella civilistica di negozio giuridico puro a contenuto non patrimoniale diretto. Posta la natura di contratto del primo, difatti, si ha, quale conseguente corollario giuridico, la possibilità di apporvi condizioni e persino un termine iniziale con valore sospensivo (subordinando, cioè, il prodursi degli effetti a partire da un determinato momento (che, però, non potrebbe essere troppo lontano nel tempo) e non anche un termine finale (perché altrimenti, come accennato, il matrimonio sarebbe nullo per esclusione dell'indissolubilità del vincolo, *ex can. 1101, § 2*).

Siamo, dunque, in presenza di quella che possiamo definire una specificità del diritto canonico latino del tutto estranea al diritto italiano e che pare opportuno approfondire anche per verificare quali siano le possibili ricadute applicative sulla delibazione di eventuali sentenze basate su questo capo di nullità.

Invero, occorre valutare quale sia la lettura civilistica che di questo peculiare istituto canonistico fa la giurisprudenza di legittimità e cioè se esso rientri in qualche modo in quell'area grigia di tolleranza, in ragione dell'accettazione pattizia delle "specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine" (art. 4, lett. b, del Protocollo addizionale all'Accordo di Villa Madama) o se, vista la sua totale estraneità al diritto civile, sia da considerare, aprioristicamente, come non accettabile in quanto contrario all'ordine pubblico italiano e, dunque, in ogni caso, non delibabile⁸.

aggiornamento a cura di A. BETTETINI, Zanichelli, Bologna, 2024, p. 540 ss.; Al riguardo, rispetto alla dottrina più risalente, si rinvia a: **F. VASSALLI**, *Lezioni di diritto matrimoniale*, I, Cedam, Padova, 1932; **A.C. JEMOLO**, *Il matrimonio*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da **F. VASSALLI**, 3^a ed., Utet, Torino, vol. III, t. I, (1957), p. 246 ss.; **R. BACCARI**, *L'efficacia civile del matrimonio canonico*, Giuffrè, Milano, 1936; **C. MAGNI**, *Gli effetti civili del matrimonio canonico*, Cedam, Padova, 1948, p. 360; **F. FINOCCHIARO**, *Del matrimonio*, art. 79-83 *cod. civ.*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. SCIALOJA, G. BRANCA, Zanichelli, Bologna-Roma, 1971, p. 196 e ss.

⁸ In argomento v'è un'estesa bibliografia. Solo per citare i più recenti contributi si rinvia a **N. MARCHEI**, *Ordine pubblico e delibazione delle sentenze ecclesiastiche*, in *Famiglia, Persone e Successioni*, 2009, p. 220 ss.; **J. PASQUALI CERIOLI**, "Prolungata convivenza" oltre le nozze e mancata "delibazione" delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale (brevi note a Cass.



Non è ovviamente possibile, in questa sede delineare approfonditamente tutta la disciplina giuridica della condizione che, si

Civ., sez. I, sent. 20 gennaio 2011, n. 1343), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), maggio 2011; **F. ALICINO**, L'altra "faccia" della specificità del matrimonio canonico (A proposito di Cassazione, Sez. Un., 18 luglio 2008, n. 19809), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., marzo 2009; **G. CASUSCELLI**, Delibazione e ordine pubblico: le violazioni dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense", in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 28 del 2014; **F. ALICINO**, I 'nodi' della delibazione di sentenze ecclesiastiche e il 'pettine' delle Sezioni Unite della Cassazione, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1-2, 2014, pp. 195-219; **J. PASQUALI CERIOLI**, Ordine pubblico e sovranità della Repubblica nel proprio ordine (matrimoniale): le Sezioni unite e la convivenza coniugale triennale come limite alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 27 del 2014, pp. 1-23; **M. CANONICO**, Delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: un diritto o una chimera? in *Il diritto ecclesiastico*, 1-2, 2014, p. 65 ss.; **A. SAMMASSIMO**, Il nuovo ordine pubblico concordatario, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., 31, 2015; **M. CANONICO**, La delibazione delle sentenze di nullità matrimoniale: orientamenti giurisprudenziali e nuove questioni, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit. n. 23 del 2019, p. 4; **M. FERRANTE**, Riforma del processo matrimoniale canonico e delibazione, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2016, p. 313 ss.; **F. DI PRIMA, M. DELL'OGGIO**, L'incrinatura del principio concordatario in materia matrimoniale. Rilevi critici sulla prolungata convivenza come limite alla delibazione, in *Norma. Quotidiano d'informazione giuridica*, 2016; **L. LACROCE**, L'evoluzione della disciplina del matrimonio concordatario nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, Giappichelli, Torino, 2020, p. 101 ss.; **A. CESARINI**, Ancora sul "conflitto" tra cessazione degli effetti civili del matrimonio e (successivo) exequatur della nullità canonica: alle Sezioni unite la sorte delle statuizioni economiche non coperte da giudicato, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2020, p. 995 ss.; **M. FERRANTE**, Sul rapporto tra giudicato civile di divorzio e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1-2, 2020, p. 255 ss.; **N. MARCHEI**, Il giudice civile e la nullità del matrimonio canonico trascritto, Giappichelli, Torino, 2021; **EAD.**, Ancora sui complessi rapporti tra sentenza di nullità matrimoniale e cessazione degli effetti civili del matrimonio «concordatario»: le Sezioni Unite fanno chiarezza, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2021, p. 849 ss.; **F. DI PRIMA**, Delibazione speciale delle sentenze ecclesiastiche, ordine pubblico sostanziale e libertà religiosa tra 'antiche' suggestioni e 'nuove' problematiche. Spunti di riflessione (a partire da Carlo F. Gabba), in *Diritto e Religioni*, 2, 2021, p. 177 ss.; **P. CAVANA**, L'evoluzione del concetto di ordine pubblico nel giudizio di delibazione, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 10 del 2020; **L. LACROCE**, L'evoluzione della disciplina del matrimonio concordatario nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, Giappichelli, Torino, 2020, p. 101 ss.; **F. DI PRIMA**, Dinamiche di integrazione dell'ordinamento civile, diritto canonico e libertà del credente. (Ripartendo da F. Scaduto e P. S. Mancini), Pellegrini, Cosenza, 2022, p. 271 ss.; **N. MARCHEI**, Le relazioni familiari in crisi tra diritto civile e diritti religiosi, in S. DOMIANELLO, F. FRENI, A. LICASTRO, A. MADERA, M. TIGANO (a cura di), *Relazioni familiari e libertà di religione. «Beni di rilievo costituzionale» a confronto (Atti del Convegno dell'Associazione dei docenti della disciplina giuridica del fenomeno religioso (Messina, 21 e 22 settembre 2023))*, Pisa University Press, Pisa, 2024, p. 111 ss.; **A.S. MANCUSO**, Delibazione e divorzio nella giurisprudenza della Cassazione: il difficile bilanciamento tra attuazione della normativa concordataria e tutela del coniuge più debole, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 7 del 2024.



potrebbe definire, per il suo elevato gradiente di complessità tecnica, “l’algoritmo” del diritto matrimoniale canonico, e che richiederebbe un’apposita trattazione monografica. Ci limiteremo, dunque, a evidenziare le principali caratteristiche della condizione, nonché a elencare alcune delle sue possibili tipologie, in modo da delineare il quadro complessivo della materia, rinviando per ulteriori approfondimenti alle trattazioni del tema condotte in appositi studi⁹.

2- Funzione della condizione apposta al consenso matrimoniale

Prima di addentrarci nell’analisi della configurazione e delle peculiarità della condizione apposta al consenso matrimoniale in ambito canonistico, occorre ricordare la *complessa funzione* assolta dalla condizione nella formazione del consenso dei nubendi, ponendosi come una duttile interfaccia tra l’aspetto interno ed esterno della dialettica consensuale.

Per cogliere al meglio tale funzione, appare opportuno richiamare quattro punti salienti: a) la condizione è un elemento estrinseco alla struttura interna del contratto matrimoniale; b) essa viene definita interamente dal legislatore canonico; c) non dipende, inoltre, dalla volontà dell’uomo, perché è Dio stesso l’autore del matrimonio (Concilio Vaticano II, *Cost. Ap. Gaudium et Spes*, n. 48); d) la sua apposizione può produrre effetti invalidanti sul consenso matrimoniale.

La condizione rappresenta, dunque, un punto di bilanciamento, nel realizzare un delicato equilibrio tra l’interesse *latu sensu* pubblicistico a non snaturare in alcun modo la struttura propria del matrimonio e la necessità di attribuire il giusto peso al consenso delle parti che - come sancito sia dal Codice del 1917 (can. 1081, § 1) che dal Codice vigente (can. 1057, § 1) - riveste un ruolo fondamentale e insostituibile, fino al punto che “*nulla humana potestate suppleri valet*”¹⁰. Difatti il margine d’intervento del

⁹ Oltre ai lavori menzionati *supra*, nelle note nn. 1-3, vedi altresì **M. TINTI**, *Condizione esplicita e consenso implicitamente condizionato nel matrimonio canonico*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 2000; **P.J. VILADRIK**, *Comento al can. 1102*, in *Comentario exegético al código de Derecho Canónico*, a cura di A. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRIGUEZ-OCAÑA, vol. III/2, EUNSA, Navarra, 2002, pp. 1397-1400; **P. CAVANA**, *La condizione (can. 1102)*, in **AA. VV.**, *La Giurisprudenza della Rota Romana sul consenso matrimoniale (1908-2008)*, LEV, Città del Vaticano, 2009, p. 237-258.

¹⁰ Secondo una tradizionale definizione di condizione si ha che “*Conditio est circumstantia, quam quis aliquod iniens negotium juridicum volutati suae ita adponit, ut negotium ipsum effectus juridicos gignere aut non gignere debeat, prouti illa circumstantia subsistat necne. Cum matrimonium faciat consensus partium, clarum est sicuti in aliis*



Legislatore è ridotto alla possibilità di stabilire limitazioni relative agli impedimenti o ai requisiti formali per la valida celebrazione del matrimonio; essendogli impedito d'intervenire a modificare o alterare il contenuto della volontà consensuale delle parti¹¹.

Segnatamente, la condizione eventualmente apposta si colloca nella fase formativa del consenso matrimoniale, influenzando direttamente la scelta di procedere o meno alla celebrazione nuziale. Questa caratteristica di "alternatività" della condizione si ricollega direttamente al principio fondamentale dell'insostituibilità del consenso matrimoniale, richiesto dal diritto canonico, che deve riflettere la genuina ed effettiva volontà dei nubendi di instaurare quella comunione di vita totale che caratterizza l'unione matrimoniale.

Il dispositivo condizionale, pertanto, interviene su un aspetto che, *per sua natura*, è riservato in modo esclusivo e assoluto alla volontà personale di ciascun nubendo, rappresentando un elemento inscindibilmente connesso alla sfera decisionale individuale di chi intende contrarre matrimonio¹². Chi appone una condizione, intende, infatti, subordinare l'attuazione della propria volontà matrimoniale a determinate circostanze in vista del soddisfacimento di un proprio specifico interesse o proposito, considerato determinante per una valida configurazione del proprio consenso.

Ne deriva che la funzione della condizione - sia pure nei limiti propri di questo strumento giuridico - è quella di mitigare in qualche modo la rigidità strutturale dello schema contrattuale matrimoniale, dando modo alle parti contraenti (gli sposi) di personalizzare il consenso, senza intaccare la struttura básica del matrimonio.

La condizione, inoltre, aiuta a rispettare e proteggere, nei limiti del possibile, la volontà delle parti in un frangente cruciale della loro vita come

contractibus, ita etiam in matrimonio ejus valorem ex voluntate utriusque alterutriusve partis suspendi posse usque ad eventum futurum; potest enim quis consensum matrimonialem elici circumstantiae ita alligare, ut ex eadem ejus pendeat valor, quod est contrahere matrimonium sub condicione": C. HOLBÖCK, *Tractatus de jurisprudentia Sacrae Romanae Rotae, iuxta decisiones quas hoc sacrum tribunal edidit ab anno 1909 usque ad annum 1946 et publicavit in voluminibus I-XXXVIII*, Graetiae-Vindobonae-Coloniae, 1957, ad can. 1092, p. 197.

¹¹ Così P. CAVANA, *La condizione (can. 1102)*, cit., p. 240. Si veda anche M.F. POMPEDDA, *Studi di diritto matrimoniale canonico*, Giuffrè, Milano, 1993, p. 251 ss.

¹² Sul punto cfr. R. COLANTONIO, *La condicio de futuro*, in AA. VV., *Il consenso matrimoniale condizionato. Dottrina e giurisprudenza rotale recente*, LEV, Città del Vaticano, 1993, pp. 28-30; Cfr. altresì, J.M. SERRANO RUIZ, *Il consenso matrimoniale condizionato*, in AA. VV., *Diritto matrimoniale canonico. II. Il consenso*, LEV, Città del Vaticano, 2003, p. 389.



quello rappresentato dal matrimonio che incide sul loro *status personarum* (can. 219)¹³. Il Legislatore, infatti, consente agli sposi di agire sugli elementi accidentali del contratto matrimoniale, in modo da potere apporre condizioni per dare un taglio, per così dire, “sartoriale” al consenso, fermo restando il contenuto del contratto matrimoniale che è già predeterminato *ex lege* in ogni sua parte. Una costruzione giuridica, questa, che riflette sia la complessità del consenso matrimoniale, sia l'intento di valorizzare la volontà dei nubendi; garantendo, al contempo, la certezza del vincolo matrimoniale e il rispetto della libertà delle parti nel determinare le condizioni essenziali del loro consenso¹⁴.

Da un punto di vista della teoria del consenso matrimoniale, come meglio diremo, la condizione coinvolge sia l'intelletto che la volontà dell'apponente e, dunque, richiede (tranne che in alcuni casi specifici) un atto positivo di volontà analogo a quello della simulazione. Già da questa prima analogia si comprende come vi siano delle stringenti similitudini tra la condizione (specie risolutiva) e alcune forme di simulazione del consenso (*ex can. 1101, § 2*) come quella dell'esclusione dell'indissolubilità del vincolo che, a una lettura superficiale, possono creare confusione tra le due fattispecie, fino al punto di sovrapporle, senza più riuscire a distinguere chiaramente tra le due figure, come sembra fare anche la giurisprudenza di legittimità italiana di cui parleremo in seguito¹⁵.

Tuttavia, occorre non farsi ingannare dalle apparenti similitudini e tenere ben presenti le differenze tra i due motivi di nullità matrimoniale. Invero, come si è già avuto modo di rilevare, la condizione rappresenta un elemento esterno alla struttura matrimoniale, che si configura quando uno o entrambi i nubendi, nel momento in cui prestano il consenso, subordinano la validità del vincolo coniugale al verificarsi di un evento futuro, oppure

¹³ In argomento cfr. **A. D'AURIA**, *Libertà del fedele e scelta della vocazione. La tutela giuridica del can. 219 C.I.C.*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2012.

¹⁴ Cfr. una *Coram Huber, Reg. Siculi seu Messanen. - Liparen. - Sanctae Luciae*, del 23 giugno 2004, in *Ius Ecclesiae*, XX, 2008 (con nota di **H. FRANCESCHI**, *La prova del consenso condizionato nella giurisprudenza recente della Rota Romana*), pp. 89-125.

¹⁵ In argomento si rinvia ampiamente ad **A. ODDI BAGLIONI**, *Il matrimonio condizionato*, Cedam, Padova, 1938; **AA. VV.**, *Il Consenso matrimoniale condizionato. Dottrina e giurisprudenza rotale recente*, LEV, Città del Vaticano, 1993; **A. D'AURIA**, *Il Matrimonio nel diritto della Chiesa*, Città di Castello, 2007; **A.M. PUNZI NICOLÒ**, *La condizione “de praeterito” vel “de praesenti”*, in **AA. VV.**, *La condizione nel matrimonio canonico*, LEV, Città del Vaticano, 2009, pp. 171-182; **P.A. BONNET**, *Il fenomeno condizionale*, in **AA. VV.**, *La condizione nel matrimonio canonico*, LEV, Città del Vaticano 2009, pp. 7-62; **M. FERRANTE**, *Lezioni di diritto matrimoniale canonico. Percorsi di studio (e casi “peculiari”) tra teoria, prassi ed esperienza forense*, Wolters Kluwer, Milano, 2023, pp. 134-139.



all'esistenza di una circostanza passata o presente, senza modificare la struttura fondamentale del matrimonio né alterare gli elementi essenziali dell'istituto. Questi elementi essenziali devono essere presenti al momento della manifestazione del consenso condizionato, sia per quanto riguarda gli aspetti costitutivi fondamentali, sia nella loro concreta realizzazione nel contesto sociale e giuridico¹⁶. Viceversa, nella simulazione si esclude espressamente dal consenso il matrimonio stesso oppure un qualsiasi elemento o una qualsiasi proprietà essenziale del matrimonio, alterando cioè la struttura propria interna del matrimonio. Pertanto, è improprio parlare di "*condicio contra matrimonii substantiam*" o di "*condicio resolutive*". Queste espressioni in realtà descrivono forme di volontà simulatoria del contraente, dove si manifesta una discrepanza tra la volontà interna e la dichiarazione esterna. Risulta, infatti, logicamente contraddittorio definire come condizioni quelle situazioni che si oppongono all'essenza stessa del matrimonio: integrando queste, più precisamente, un difetto di consenso disciplinato dal canone 1101, § 2, del CIC¹⁷.

In altri termini, a differenza delle ipotesi di simulazione, nelle quali si riscontra una volontà che è difettuale *ab origine*, il consenso condizionato manifesta una volontà matrimoniale effettiva e attuale, che non necessariamente esclude gli elementi o le proprietà essenziali del matrimonio. Tale volontà presenta una struttura complessa, articolandosi in un'alternativa tra accettazione o rifiuto del vincolo matrimoniale, la cui concretizzazione dipende, nella sfera volitiva del soggetto, dal verificarsi o dall'esistenza di un determinato evento o circostanza - dedotto in oggetto della condizione - che assume un valore preponderante rispetto alla stessa volontà di contrarre matrimonio¹⁸.

¹⁶ Sul punto cfr. E. VITALI, S. BERLINGÒ, *Il matrimonio canonico*, 3ª ed., Giuffrè, Milano, 2007, pp. 109-114. In teoria generale del diritto civile si rinvia sul punto ad A. FALZEA, *La condizione*, cit., pp. 131-132.

¹⁷ Cfr. una *Coram Defilippi, Assisen.*, del 28 marzo 1995, in *Rotae Romane Decisiones*, vol. 87, p. 224-226. nn. 8-9. Sul punto P. FEDELE, *Note per uno studio sulla simulazione nel matrimonio in Diritto canonico*, in AA. VV., *Studi in onore di Vincenzo Del Giudice*, vol. 1, Giuffrè, Milano, 1953, p. 301, il quale si chiedeva: "Se i giudici ecclesiastici abbiano per caso avuto la peregrina intenzione di sconvolgere nelle loro sentenze i principi fondamentali relativi ad uno dei più importanti capitoli della teoria del negozio giuridico o se non piuttosto abbiano fatto un innocente uso di termini inadeguati che tradivano la sostanza del loro pensiero", aggiungendo: "E sì che non è cosa di lieve momento e da pigliare a gabbo l'assistere a questa singolare metamorfosi per cui si svuota d'ogni contenuto il paradigma della condizione per riempirlo del contenuto della simulazione, e promiscuamente si parla dell'una e dell'altra quasi si trattasse di due cose perfettamente fungibili".

¹⁸ Cfr. P.A. BONNET, *L'essenza del matrimonio canonico. Contributo allo studio dell'amore*



3 - Breve descrizione di alcune tipologie di condizione

Prima di passare a trattare di alcune delle possibili tipologie di condizione, occorre preliminarmente richiamare il testo del can. 1102 che, come è noto, risulta articolato su tre paragrafi di cui tratteremo brevemente, evitando di indulgere in un commento esegetico del canone che, palesemente, esula dallo scopo del presente lavoro.

Si legge nel canone 1102

“§1. Non si può contrarre validamente il matrimonio sotto condizione futura. § 2. Il matrimonio celebrato sotto condizione passata o presente è valido o no, a seconda che esista o no ciò su cui si fonda la condizione. § 3. Tuttavia, non si può porre lecitamente la condizione di cui nel § 2, se non con la licenza scritta dell’Ordinario del luogo”.

Prendendo le mosse dal citato testo del canone, pare possibile operare dei succinti rilievi sulle caratteristiche e le tipologie di alcune fattispecie matrimoniali condizionate individuabili in diritto canonico.

In merito, occorre richiamare una fondamentale distinzione della teoria generale del diritto che distingue tra condizioni “proprie” e “improprie” e, contestualmente, cogliere, sul punto, un’ulteriore divergenza tra diritto canonico e civile. Per spiegare tale differenza tra i due ordinamenti giuridici, occorre ricordare che la principale differenza tra termine e condizione, in base al diritto statale italiano, è costituita dall’elemento dell’incertezza. Invero, il termine, pur riguardando un evento futuro da cui dipende l’efficacia del contratto, non ha, però, il carattere di incertezza, tipico della condizione propria, essendo, anzi, certo il suo verificarsi. Ne consegue che mentre il diritto statale conosce e attribuisce rilevanza alle sole condizioni “proprie” (*de futuro*), ossia a quelle condizioni con cui si deduce quale oggetto della condizione un fatto futuro e oggettivamente incerto¹⁹;

coniugale. I. Il momento costitutivo del matrimonio, Cedam, Padova, 1976, p. 452 ss.; **P.J. VILADRICH**, *Il consenso matrimoniale*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 443.

¹⁹ Sul punto, **P. RESCIGNO**, *Condizione (diritto vigente)*, in *Enciclopedia del Diritto*, VIII, cit., p. 763, il quale ricorda che “con la condizione, l’efficacia e la risoluzione del negozio è subordinata al verificarsi d’un avvenimento futuro ed incerto”. Si veda altresì, **F. SANTORO PASSERELLI**, *Dottrine Generali del Diritto Civile*, Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, Napoli, 1989, p. 198 il quale rileva che “...è deducibile in condizione soltanto un avvenimento futuro e incerto. Il riferimento a un avvenimento futuro, ma certo, non rendendo incerta l’efficacia tipica del negozio, non può avere altra funzione che di limitarla nel tempo. Del pari il riferimento a un avvenimento presente o passato, e quindi solo soggettivamente incerto, non mette in forse il rapporto, che sorge o è escluso fin dal



nel diritto canonico questo tipo di condizioni non è ammesso o, meglio, se viene apposto, determina la nullità *ex se* del matrimonio a mente del ricordato can. 1102, § 1. In altri termini, sarà sufficiente provare l'apposizione di una condizione *de futuro* per determinare la nullità del matrimonio canonico.

Dunque, il consenso condizionato *de futuro*, pur essendo formalmente attuale, si riferisce a un oggetto astratto e ipotetico, che si concretizzerà solo al verificarsi della condizione. All'atto del consenso non si compie, pertanto, quell'autodonazione e accettazione completa e attuale di sé all'altra persona volta a costituire il "*totius vitae consortium*", che è oggetto del consenso. In altri termini, non viene accettata la persona dell'altro così come si presenta nel momento dello scambio del consenso (*hic et nunc*), ma come potrebbe presentarsi in futuro, al verificarsi dell'evento dedotto in condizione. Ciò rappresenta la differenza fondamentale rispetto sia al consenso puro che al consenso sottoposto a una o più condizioni *de praeterito vel de praesenti*²⁰.

Queste ultime sono definite impropriamente tali poiché non determinano una vera sospensione dell'efficacia dell'atto matrimoniale. In questi casi, infatti, ciò che rimane in sospeso è solamente la conoscenza soggettiva della validità o invalidità del matrimonio, fino all'accertamento dell'esistenza o meno del fatto o della qualità cui è stato subordinato il vincolo.

Il vero elemento incompatibile con l'essenza del matrimonio cristiano - inteso come donazione reciproca e totale basata sull'amore, elevata da Cristo a strumento di salvezza e segno della sua presenza costante nel mondo - è la condizione futura (*de futuro*) e, più precisamente, gli effetti che essa produce. Tale incompatibilità si manifesta nello stato di pendenza del matrimonio, che si trova in una situazione paradossale di esistenza e non esistenza simultanea.

Questo stato ambiguo deriva dal fatto che, sebbene il consenso condizionato abbia dato origine a un atto giuridico, questo non costituisce un vero matrimonio finché persiste la condizione sospensiva. A conferma

momento in cui è concluso il negozio, anche se le parti ciò ignorino e quindi possano comportarsi come se il rapporto pendesse. La condizione *de praesenti* o *de praeterito* è pertanto una condizione impropria".

²⁰ Sul punto si veda P.A. BONNET, *Brevi annotazioni sul matrimonio condizionato e sulla certezza morale* in Giuseppe Dossetti, in *Archivio Giuridico "Filippo Serafini"*, vol. 225, fasc.1, Mucchi, Modena, 2005, p. 3 ss.; Cfr, altresì, P. MONETA, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, 3^a ed., Edizioni Culturali Internazionali Genova, Genova, 1998, p. 39 ss.; A. D'AURIA, *Il consenso matrimoniale. Dottrina e giurisprudenza canonica*, Lateran University Press, Roma, 2007, p. 46 ss.



di ciò basta pensare che, durante questo periodo, non sono leciti i rapporti coniugali né si configura l'impedimento di vincolo matrimoniale (*ligaminis*)²¹.

Il Legislatore ha, pertanto, stabilito la nullità del matrimonio contratto recante una condizione *de futuro*, in quanto tale condizione si pone in diretto contrasto con la natura stessa dell'istituto matrimoniale, alla luce della rinnovata concezione del matrimonio di carattere personalista espressa dal Concilio Vaticano II che ha condotto ad una rivisitazione della "visione rigidamente contrattualista e giuscorporalista che ne ispirava la disciplina del *Codex* del 1917"²². Conseguentemente, a differenza di quanto previsto dal can. 1092 del Codice Piano-Benedettino, il legislatore del 1983, non ammette più la validità delle condizioni *de futuro* anche perché, come è stato rilevato, esse contrastano con quella "esigenza di totale sincerità e incondizionabilità della donazione che si realizza nel patto coniugale"²³.

Con riferimento al matrimonio le uniche condizioni apponibili sono, dunque, quelle così dette "improprie" così chiamate perché l'evento dedotto in oggetto della condizione è un fatto già verificatosi (*de praeterito*) o che si sta ancora svolgendo (*de praesenti*). In questa categoria di condizioni l'incertezza circa l'avveramento del fatto dedotto in oggetto della condizione non è oggettiva bensì meramente soggettiva, essendo lo stato di incertezza relativo al solo apponente la condizione.

Ne consegue che il presupposto psicologico della condizione è uno stato cognitivo di dubbio e di perplessità - soggettivo (nella condizione *de praeterito* e *de praesenti*) oppure oggettivo (nella condizione *de futuro*) circa il fatto dedotto in condizione. Infatti, se non logicamente, almeno psicologicamente, è necessario che l'apposizione di una vera condizione derivi da qualche dubbio o perplessità esistente nella mente della persona che l'appone. In ciò troviamo, quindi, una netta differenza rispetto all'errore di fatto (can. 1097) dove il soggetto errante, sempre da un punto di vista psicologico, non nutre alcun dubbio nell'effettuare la scelta matrimoniale essendo profondamente convinto delle proprie ragioni che, però, risultano, appunto, errate. Ciò risulta ampiamente confermato dalla costante e risalente giurisprudenza della Rota Romana che enfatizza il dubbio, almeno

²¹ Così E. DAVINO, *Il consenso matrimoniale condizionato, con particolare riferimento alle condizioni "de praeterito et de praesenti"*, in AA. VV., *Il consenso matrimoniale condizionato. Dottrina e giurisprudenza rotale recente*, LEV, Città del Vaticano, 1993, p. 19.

²² P. CAVANA, *La condizione (can. 1102)*, cit., p. 245-246.

²³ M. TINTI, *Il consenso matrimoniale condizionato, con particolare riferimento alle condizioni "de praeterito et de praesenti"*, in AA. VV., *Diritto matrimoniale canonico. II. Il consenso*, cit., p. 463.



iniziale, come elemento costitutivo essenziale della condizione, al fine di distinguerla più nettamente dall'errore²⁴.

3.1 - La distinzione tra condizione sospensiva, risolutiva e meramente potestativa

Occorre adesso soffermarsi brevemente su alcune delle ulteriori possibili varianti del meccanismo consensuale condizionato, anche al fine di meglio comprendere come queste possano essere valutate dalla giurisprudenza statale in sede di deliberazione.

In particolare, intendiamo soffermare la nostra attenzione sulla distinzione tra condizione sospensiva e condizione risolutiva, per poi passare ad analizzare la condizione meramente potestativa²⁵. Viceversa, non ci occuperemo, per ragioni legate allo scopo precipuo del presente studio, di altre pur rilevanti tipologie di condizione (come, ad esempio, la condizione "virtuale")²⁶.

Per quanto concerne la condizione risolutiva, occorre subito precisare che essa presenta molteplici analogie strutturali con la simulazione del consenso matrimoniale escludente l'indissolubilità del

²⁴ Dopo la famosa sentenza della *Commissio Specialis Cardinalium, Versaliensis*, del 2 agosto 1918, in *Acta Apostolicae Sedis*, 10 (1918), p. 389 ss., molti autori sostengono che il semplice dubbio iniziale sia sufficiente a stabilire la condizione, anche se in seguito si giunga erroneamente a una certezza. Cfr. **H. FRANCESCHI**, *La prova del consenso condizionato nella recente giurisprudenza della Rota Romana*, in *Ius Ecclesiae*, XX, 2008, cit., p. 101 ss. Alcuni autori ritengono che per il consenso condizionato non sia necessario nemmeno il dubbio iniziale. Sul punto Cfr. **P. LORENZO VÁZQUEZ**, *Jurisprudencia rotal sobre el estado de duda en el consentimiento condicionado*, in *Ius Canonicum*, 65, (1993), pp. 189-225.

²⁵ Come ricorda **P. MONETA**, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, cit., p. 173, "quello a cui mira concretamente il nubente non è pertanto la sospensione ed il rinvio di tali effetti, ma la loro eventuale cessazione o risoluzione nell'ipotesi che l'evento dedotto in condizione non si verifichi. Ma se così stanno le cose, la condizione non è mai sospensiva, ma risolutiva e, come tale, comporta necessariamente l'esclusione di una proprietà essenziale del matrimonio, l'indissolubilità, venendo sostanzialmente a tradursi in una fattispecie di simulazione parziale: il nubente, insomma, intende dar vita al matrimonio, riservandosi di non considerarlo più vincolante e di riprendersi la propria libertà nel caso di non sussistenza dell'evento da lui dedotto in condizione".

²⁶ La condizione può manifestarsi in due modi: come volontà attuale al momento della celebrazione del matrimonio, oppure come volontà virtuale che permane efficace fino alla celebrazione, purché non sia stata oggetto di revoca espressa o mediante comportamenti inequivoci. Per un'analisi esaustiva di tali tipi di condizione si rinvia a **AA. VV.**, *Diritto matrimoniale canonico*, vol. II, *Il consenso*, cit., pp. 387-484.



vincolo mediante un atto positivo della volontà. Si tratta di una fattispecie su cui ci soffermeremo dato che, come si dirà, è quella che presenta maggiori criticità in sede di delibazione.

Invero, la condizione risolutiva costituisce un “*fermentum corrumpens*”²⁷, ovvero un elemento che mina il principio di indissolubilità del matrimonio e introduce un livello di incertezza che è estraneo - e quindi incompatibile - con la natura stessa del matrimonio²⁸. L’indissolubilità, a ben vedere, può essere esclusa utilizzando due distinti meccanismi consensuali: la condizione risolutiva *de futuro* e la simulazione del consenso. Per comprendere meglio le analogie tra i due motivi di nullità in esame, occorre ricordare che l’esclusione dell’indissolubilità può essere di due tipi: ipotetica (così detta “*si casus ferat*” o “*casus cautio*”); oppure assoluta (così detta “*absoluta*” o “*casus desiderium*”).

Nel primo caso (più frequente nella prassi e che qui ci interessa trattare) chi esclude l’indissolubilità lo fa subordinando il ricorso a un eventuale divorzio al verificarsi di un qualche evento futuro e incerto. Nella simulazione *si casus ferat*, la parte subordina il ricorso al divorzio a un eventuale e ipotetico fallimento del matrimonio per un qualche motivo, di solito individuabile nella *causa simulationis*, ossia nelle ragioni che hanno indotto il simulante a escludere la perpetuità del vincolo ma che può essere anche strutturato come evento dedotto in oggetto di una condizione futura e risolutiva²⁹. È, dunque, evidente la forte analogia tra le due fattispecie invalidanti, al punto da potere facilmente essere utilizzate nella formulazione del dubbio (tenuto ovviamente conto della specificità dei singoli casi), quantomeno, in via subordinata. Infatti, si tratta di leggere la medesima vicenda da due angolazioni diverse aventi, però, entrambe a oggetto un atto di volizione che subordina la validità del matrimonio al verificarsi di un evento futuro e incerto al cui accadimento (o mancato accadimento) si ricollega la perpetuità del vincolo matrimoniale. Vale a dire che una condizione *contra matrimonii substantiam* la quale preveda la risoluzione del vincolo matrimoniale nell’ipotesi in cui si avveri il fatto

²⁷ Cfr. una Coram Caberletti, *Ariminen.*, del 29 settembre 2015, n. 6, in *Ius Ecclesiae*, Vol. XXX, 1, 2018, p. 241, con nota di **H. FRANCESCHI**, *La precisazione dell’influsso di una qualità del contraente come elemento determinante nelle fattispecie di error qualitatis, errore doloso e condizione futura*, pp. 257-268.

²⁸ Così **R. COLANTONIO**, *La condicio de futuro*, in **AA. VV.**, *Il consenso matrimoniale condizionato*, cit., p. 46; si veda anche **S. ALONSO MORAN**, *Commentarios al Código de Derecho Canónico con el texto legal latino y castellano (Commentarium in Codicem Iuris Canonici)*, vol. II, Biblioteca de Autores Cristianos (BAC), Madrid, 1957, p. 406.

²⁹ In argomento si rinvia ampiamente a **M. FERRANTE**, *Lezioni di diritto matrimoniale canonico*, cit., p. 83 ss.



oggetto della condizione potrebbe anche essere processualmente valutata come un'esclusione dell'indissolubilità *si casus ferat*. Volendo esemplificare, si ha tale tipo di condizione nel caso in cui l'apponente si sposi dubitando della futura fedeltà coniugale del *partner* e, quindi, contragga matrimonio *sub condicione de fidelitate servanda*, ossia ritenendo nullo il matrimonio e, quindi, ponendovi fine, qualora, nel corso della vita coniugale, dovesse avere prova della paventata infedeltà, ossia dell'avveramento della condizione. D'altro canto, la stessa fattispecie potrebbe agevolmente essere inquadrata come un'ipotesi di esclusione dell'indissolubilità dove la perpetuità del vincolo resta pregiudicata da un atto positivo di volontà *contra indissolubilitatem*, motivato da dubbi circa la fedeltà del partner che trovano collocazione nel meccanismo consensuale in un forte *causa simulationis* prossima.

Attesa la sua configurazione e gli effetti giuridici scaturenti, la condizione *de futuro* non è, quindi, validamente apponibile al consenso perché equivale, in concreto, a un'esclusione dell'indissolubilità (can. 1101, § 2). Anche nella pratica è spesso difficile distinguere l'esclusione dell'indissolubilità da una condizione risolutiva dato che condividono lo stesso schema operativo (verifica del fatto e conseguente interruzione del matrimonio), trattandosi di una ricostruzione della volontà effettiva delle parti. Tuttavia, optare per l'una o per l'altra non è privo di conseguenze anche rilevanti, dato che si tratta, comunque, di due motivi di nullità distinti che presentano differenti criteri probatori³⁰.

Da quanto ora esposto, si evince come la simulazione *si casus ferat* presenti degli elementi assai simili alla condizione risolutiva la quale risulta, quindi, contraria alla sostanza (essenza) del matrimonio per gli effetti che derivano dalla sua apposizione e non per le circostanze dedotte come oggetto della condizione, come accade nel caso della così detta "condizione ripugnante"³¹.

³⁰ Cfr. M. FERRANTE, *Lezioni di diritto matrimoniale canonico*, cit., p. 139 ss. In giurisprudenza, cfr. una *Coram Stankiewicz, Colonien.*, 30 gennaio 1992, in *Rotae Romanae Decisiones*, vol. 84, p. 18, n. 14: "Ad appositionem conditionis quod spectat, haec in primis directe probatur per verba ipsius contrahentis, qui eam adiecit dicitur, a testibus fide dignis de auditu proprio in iudicio confirmata, vel saltem de auditu ab aliis, sed ex tempore non suspecto".

³¹ Come ricorda ancora M. FERRANTE, *Lezioni di diritto matrimoniale canonico*, cit., p. 136, "Quando le circostanze oggetto della condizione siano di per sé contrarie alla sostanza del matrimonio si parla di 'condizione ripugnante'. Ad esempio, 'ti sposerò, a patto che non avremo figli' o 'ti sposerò, a patto che tu accetti di prostituirti'. In questi esempi, abbiamo solo formalmente delle condizioni sospensive, ma poiché sono contrarie alle proprietà essenziali del matrimonio (*bonum proles* e *bonum coniugum*) danno origine a



Per quanto concerne la condizione sospensiva, ci limiteremo a evidenziare che questa sospende gli effetti del matrimonio fino a quando l'evento dedotto in oggetto non si sia avverato. Tale condizione è considerata apponibile seppure per un periodo di tempo limitato, potendosi ritenere accettabile solo un lasso temporale ristretto (ad esempio pochi mesi), stante che gli effetti del matrimonio non possono essere sospesi *ad libitum*, pena anche un potenziale nocumento per la *salus animarum* delle parti.

Invero, gli effetti del matrimonio si concretizzano essenzialmente nella vita coniugale, con tutti i diritti e doveri che ne derivano. La vita coniugale rappresenta, infatti, la realizzazione concreta del patto matrimoniale stabilito attraverso il consenso degli sposi (*sacramentum permanens*). Di conseguenza, chi appone con piena cognizione di causa una condizione sospensiva dovrebbe logicamente e coerentemente astenersi dall'instaurare la convivenza coniugale fino all'avveramento della condizione stessa.

Tuttavia, l'esperienza giudiziaria contemporanea dimostra come gli sposi che appongono condizioni sospensive al matrimonio non attendono il verificarsi dell'evento condizionante per iniziare la convivenza coniugale, ma danno immediata attuazione agli effetti del matrimonio sin dal momento della celebrazione delle nozze.

Argomentando dalla ricordata condotta usualmente posta in essere dagli sposi, si è affermato in dottrina che l'intenzione reale del nubente che appone una condizione non sia affatto quella di sospendere gli effetti del matrimonio, ma piuttosto di poterli far cessare qualora l'evento dedotto in condizione non si verifichi. Quello a cui mirerebbe, in concreto, il nubente non sarebbe dunque "la sospensione o il rinvio di tali effetti", bensì la "loro eventuale cessazione o risoluzione nell'ipotesi che l'evento dedotto in condizione non si verifichi", con la conseguenza che "la condizione non sarà mai sospensiva ma risolutiva"³². Questo significherebbe che la condizione, nella pratica, non opererebbe mai come sospensiva bensì sempre come risolutiva, comportando necessariamente l'esclusione di una proprietà essenziale del matrimonio: l'indissolubilità. Conseguentemente si avrebbe, in ogni caso, una forma di simulazione parziale, poiché il nubente avrebbe in realtà l'intenzione di contrarre matrimonio riservandosi la possibilità di

ipotesi di simulazione. In altre parole, un ulteriore criterio per distinguere la simulazione dalla condizione, dobbiamo considerare che nella condizione si può dedurre qualsiasi circostanza o qualità, se non contraria alla sostanza del matrimonio canonico (*contra matrimonii substantiam*)".

³² Così P. MONETA, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, cit., p. 173.



considerarlo non più vincolante qualora l'evento condizionante non si realizzasse. Argomentando diversamente, pare, però, possibile rileggere la struttura e gli effetti della condizione sospensiva sotto una diversa prospettiva.

Invero, se partiamo dal modello di condizione legislativamente ammissibile e cioè una condizione sospensiva avente a oggetto un fatto presente o passato, allora si comprende come tale tipo di condizione non sia sempre in ogni caso riconducibile a una condizione risolutiva, in quanto si tratterebbe, di una "*condizione impeditiva*" nel senso che il matrimonio sarà oggettivamente valido o nullo sin dall'inizio a seconda che l'evento dedotto in condizione sussista o meno. Così argomentando, una condizione sospensiva in senso specifico sarebbe configurabile autonomamente, senza bisogno di farla necessariamente confluire nella diversa specie della condizione risolutiva, privandola, in tal modo, di una specifica autonomia concettuale. Invero, la mancata esistenza dell'evento condizionante, sia esso presente o passato, (ossia in caso di mancata sussistenza del fatto dedotto in oggetto della condizione), avrebbe come effetto precipuo quello di bloccare sul nascere, di impedire, appunto, il matrimonio, rendendolo invalido *ab origine*. Non si deve, quindi, confondere il momento genetico del matrimonio con le inevitabili conseguenze legali (civili e canoniche) legate al momento pratico dello scioglimento e/o dichiarazione di nullità, necessariamente conseguenti.

Una condizione così intesa non porrebbe, quindi, particolari problemi anche rispetto alla sospensione degli effetti del matrimonio, stante la relativa facilità per il soggetto apponente la condizione di acquisire contezza dell'esistenza dell'evento condizionante. Volendo fare un esempio, nel caso di condizione *de praeterito*, se una ragazza pochi giorni prima del matrimonio ricevesse una missiva anonima con cui le si rivela che il fidanzato è stato condannato in passato per crimini sessuali e la stessa, stante l'imminenza delle nozze, non avesse modo di verificare la fondatezza della notizia, potrebbe contrarre matrimonio condizionando la validità dello stesso all'accertamento del fatto, riservandosi, quindi, di verificare il tutto in un tempo successivo alla celebrazione delle nozze. In tal caso, è logico attendersi, anche da un punto di vista probatorio legato al *criterium aestimationis*, che la parte interessata sarà molta attiva nell'acquisire le informazioni necessarie e, quindi, la sospensione degli effetti o, meglio a dire, la certezza della validità o meno del matrimonio sarebbe circoscritta in tempi brevi, risultando così compatibile con la necessità legata alla *salus animarum partium* di non lasciare sospesi gli effetti del matrimonio troppo a lungo. Naturalmente, sempre nel nostro esempio, la ragazza - *detecta veritate* - dovrà quanto prima procedere con la separazione, il divorzio e la



declaratoria di nullità, atti, però, che dovranno essere intesi come conseguenziali e necessari per dare concreta attuazione legale ai propositi matrimoniali legati alla condizione sospensiva/impeditiva e rispondenti al fondamentale criterio probatorio costituito dal così detto "*criterium reactionis*".

Inoltre, riconoscendo alla condizione sospensiva valore risolutivo anche in presenza di condizioni *de presenti vel de praeterito* (le quali, si ricorda, secondo la statuizione normativa non comportano la nullità del matrimonio quando l'evento posto a oggetto della condizione sia realmente esistente), si avrebbe, "in ogni caso, indipendentemente dal verificarsi di essa, la nullità del matrimonio, traducendosi (la condizione sospensiva) in un'esclusione dell'indissolubilità"³³.

Siffatta conclusione sarebbe condivisibile ove si aderisse alla teoria secondo cui la simulazione consisterebbe in un singolo e unico atto di volontà contrario alla verità coniugale. In effetti, in dottrina e giurisprudenza si discute se nella simulazione vi siano due distinti atti positivi di volontà: uno volto a contrarre il matrimonio e l'altro diretto allo scopo di simulare; ovvero un singolo atto di volontà con cui simultaneamente ci si sposa e si esclude un elemento o un fine del matrimonio (nel nostro caso, l'indissolubilità)³⁴.

Senza voler entrare nel merito di tale *querelle*, riteniamo, preferibile ritenere che chi appone una condizione passata o presente lo faccia dall'esterno apponendo l'elemento accidentale (presente o passato) condizionante al proprio consenso senza, però, intaccare la struttura básica del consenso matrimoniale inclusiva dell'indissolubilità. In altri termini, nel caso della condizione sospensiva mancherebbe uno specifico atto positivo della volontà (*positivus actus excludens*) tendente a escludere la perpetuità del vincolo. Del resto, come è noto, la simulazione implica non una semplice mancanza di intenzione (*non velle*) bensì un'intenzione contraria positiva

³³ Così P. MONETA, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, cit., p. 174.

³⁴ Invero, nella simulazione parziale, da un lato, esiste nel simulante la volontà di contrarre il matrimonio, e dall'altra, l'intenzione positiva di escludere qualche componente essenziale dello stesso, in modo che la volizione matrimoniale non coincide più con quella contemplata nello schema statuito dalla legge canonica. Cfr. A. STANKIEWICZ, *De iurisprudencia rotali recentiore circa simulationem totalem et partialem* (cc. 1101 § 2 CIC; 824 § 2 CCEO), in *Monitor Ecclesiasticus*, 122 (1997), p. 221 ss.; S. REGGI, *Atto positivo di volontà e simulazione* (can. 1101 § 2). *Dottrina e giurisprudenza*, Marcianum Press, Venezia, 2011, specialmente pp. 111-125; Si veda anche, con riferimento al Codice del 1917, E. GRAZIANI, *Volontà attuale e volontà precettiva nel negozio matrimoniale canonico*, Giuffrè, Milano, 1956, p. 168; O. FUMAGALLI CARULLI, *Intelletto e volontà nel consenso matrimoniale in diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 1981, pp. 193-194.



(*velle non*) che, in questo caso, palesemente, mancherebbe essendo l'unica volontà esplicita e diretta solo quella di apporre la condizione. Argomentare diversamente, significherebbe, forzare e travisare la volontà dell'apponente la condizione, andando, in definitiva, contro il principio fondamentale in materia di consenso matrimoniale sancito dal can. 1057 secondo cui "esso non può essere supplito da nessuna potestà umana". Volendo, anche qui, esemplificare, si pensi al caso in cui la condizione sospensiva passata o presente risulti sussistente: in tale ipotesi il matrimonio produrrà regolarmente i suoi effetti e il matrimonio non potrà essere automaticamente (e *contra voluntatem partium*) considerato nullo per esclusione dell'indissolubilità con tutte le conseguenze pregiudizievoli del caso sotto il profilo della tutela della *salus animarum* e che, per tuziorismo, richiederebbero quantomeno la rinnovazione del consenso della parte che aveva apposto la condizione sospensiva purché perseveri il consenso dell'altra (can. 1159, § 1).

Pur potendosi dire molto altro sulla condizione, per non appesantire troppo il testo, ci limiteremo ad analizzare solo un altro tipo di condizione che, per il suo oggetto, presenta un maggiore interesse anche in chiave comparatistica con il diritto civile italiano. Ci riferiamo alla condizione così detta "meramente potestativa" (*condicio potestativa*)³⁵.

Occorre dire che si tratta di un tipo di condizione volontaria nel senso che l'attuazione dell'evento dedotto in oggetto della condizione è interamente rimesso al libero arbitrio di qualcuno, ad esempio: "*Ti sposerò se smetti di bere*"³⁶. Essa si dovrebbe essere considerata come una condizione futura e sospensiva ma la giurisprudenza rotale prevalente la interpreta trasformandola artatamente in una condizione presente asserendo che, per ritenere realizzato l'evento dedotto in condizione (nel nostro esempio

³⁵ Cfr. M. TINTI, *Il consenso matrimoniale condizionato, con particolare riferimento alle condizioni "de praeterito et de praesenti"*, in AA. VV., *Diritto matrimoniale canonico. II. Il consenso*, cit., pp. 470-471. Pare opportuno ricordare che, nel diritto civile italiano, a mente dell'art. 1395, "è nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore".

³⁶ A tal proposito E. GRAZIANI, *Volontà attuale*, cit., p. 125, scrive: "è superfluo osservare che la negatività o l'affermatività della condizione nulla ha a che fare con la forma negativa o affermativa della protasi, dal momento che ogni negazione può esprimersi nell'opposta forma affermativa e viceversa: 'ti sposo se resterai a Roma' è condizione negativa al pari della formula: 'ti sposo se non abbandonerai Roma'. Condizione negativa è infatti quella in cui l'indole dell'evento è tale da non mutare la realtà preesistente alla formazione del negozio; condizione affermativa è quella in cui l'indole dell'evento è tale da mutare la realtà preesistente".



smettere di bere), sarebbe bastevole la mera promessa purché sincera e onesta³⁷.

Tuttavia, questa interpretazione appare difficilmente sostenibile, tranne nei casi in cui sia effettivamente dimostrabile che l'apponente intendesse riferirsi esclusivamente all'impegno presente dell'altra parte per ritenere verificata la condizione apposta. Il diritto canonico è, infatti, caratterizzato, come dianzi detto, da un marcato sfavore verso qualsiasi interpretazione che possa distorcere l'effettiva volontà dei nubendi nel momento in cui emettono un consenso idoneo a modificare il loro stato di vita perpetuamente. La Rota, invece, sembra proprio sostituire quella che è una chiara volontà della parte che appone la condizione con una propria libera interpretazione che, francamente, non pare in linea con la precisa indicazione proveniente dal codice (can. 1057, § 1). Appare, quindi, più appropriato considerare le condizioni potestative come soggette alla disciplina generale delle condizioni future, ritenendo che la loro stessa presenza impedisca la valida formazione del vincolo matrimoniale. Questa interpretazione risulta più coerente con la natura del matrimonio e con la necessità di tutelare - non solo formalmente bensì in modo concreto e coerente con i principi generali in materia- il consenso effettivo delle parti³⁸.

Per quanto concerne la prova dell'effettiva apposizione della condizione al consenso, oltre ai consueti mezzi di prova diretti (confessione dell'apponente la condizione e di testi *fide dignorum*) e indiretti (i più volte ricordati *criteria aestimationis et reactionis*), occorre ricordare che il codice

³⁷ L'orientamento adottato dalla giurisprudenza rotale è ben sintetizzato nella sentenza Coram Mattioli, del 5 maggio 1960, in *SRRD*, vol. 52, pp. 255-256, n. 3 "Nempe, condicionem de futuro, quoties obiectum condicionis eiusmodi non consistat in certo eventu, proprio die quodam verificando (ut puta: si pater te heredem ex asse constituet, vel: si lauream doctoralem in prima examinum sessione consecutus es, et ita porro), sed potius in re continuo praestanda, et quae a libera voluntate dependeat: tunc, iniquimus, condicio de futuro consideranda est tamquam de praesenti. Id non una vice tantum Rota dedaravit: scil. ne sequatur absurdum valoris matrimonii, qui in perpetuum suspenditur usque ad finem vitae: quod nemo sanae mentis velle posse praesumitur. Igitur, in similibus, solum attenditur propositum, seu susceptio obligationis, utique graviter ac sincere initum, de re illa exsequenda, quae sub condicione sine qua non a comparte exigitur".

³⁸ Cfr. sul punto R. COLANTONIO, *La condicio de futuro*, cit., p. 49, il quale ricorda che: "questa assimilazione, però, non è che un'interpretazione che, se ben si meditano i termini della questione, a volte, non supera il valore di una semplice *praesumptio hominis*; molto spesso, però, scade a mera *fictio iuris*. Nel primo caso, *cedit veritati*, ossia alla *comprobatae voluntati apponentis* la quale deve essere sempre e comunque rispettata per evitare al giudice il pericolo di distorsione dell'*intentio nubentis*; nell'altro, quello di un facile straripamento di potere e di cadere in un evidente errore giuridico".



prevede espressamente che per la lecita apposizione della condizione occorre la licenza scritta dell'ordinario del luogo. Si tratta di una possibilità certo rilevante dal punto di vista probatorio in quanto, in tal caso, si avrebbe persino una prova documentale pubblica dell'avvenuta apposizione della condizione costituita proprio dal provvedimento del vescovo che ammette l'apposizione della condizione.

Tuttavia, la previsione codicistica sul punto appare di difficile attuazione pratica, anche perché è lecito ritenere che l'Ordinario del luogo, richiesto di autorizzare, con apposita "licenza scritta", l'inserimento nell'atto di matrimonio di una condizione, interporrebbe i suoi buoni uffici pastorali per cercare di risolvere la situazione, onde evitare che si celebri un matrimonio che già in partenza presenti dei chiari elementi di criticità (can. 1066).

4 - Considerazioni sulla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale pronunciate sulla condizione apposta al consenso

Le considerazioni dianzi svolte sulla condizione nel diritto canonico, ci consentono adesso di verificare le criticità connesse alla delibazione delle stesse in base alla normativa di derivazione concordataria³⁹.

Sul punto occorre ricordare che, nel diritto italiano, l'art. 108 cod. civ. vieta, a pena di nullità, l'apposizione di termini e condizioni al vincolo

³⁹ Sulla tematica, si rinvia a: **E. VITALI, G. CASUSCELLI** (a cura di), *La disciplina del matrimonio concordatario dopo gli Accordi di Villa Madama*, Giuffrè, Milano, 1988; **S. BORDONALI, A. PALAZZO** (a cura di), *Concordato e legge matrimoniale*, Jovene, Napoli, 1990; **F. CIPRIANI** (a cura di), *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1992; **P. LILLO**, *Matrimonio concordatario e sovranità dello Stato. Profili giurisdizionali*, Aracne, Roma, 1999; **N. MARCHEI**, *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche e (prolungata) convivenza tra i coniugi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., gennaio 2012; **EAD.**, *La giurisdizione dello Stato sul matrimonio "concordatario" tra legge e giudice*, Giappichelli, Torino, 2013; **G. DALLA TORRE**, "Specificità dell'ordinamento canonico" e delibazione delle sentenze matrimoniali ecclesiastiche, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 34 del 2013; **N. MARCHEI**, *Le Sezioni unite riscrivono, sotto il profilo sostanziale e sotto il profilo processuale, la "delibazione" delle sentenze ecclesiastiche in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2014, p. 775 ss.; **P. DI MARZIO**, *Delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale: c'è ancora da lavorare*, in **M. D'ARIENZO** (a cura di), *Il diritto come "scienza di mezzo"*, t. II, Pellegrini, Cosenza, 2018, p. 885 ss.; **P. CAVANA**, *L'evoluzione del concetto di ordine pubblico*, cit.; **N. MARCHEI**, *Il giudice civile*, cit.; **EAD.**, *Ancora sui complessi rapporti*, cit.; **F. DI PRIMA**, *Delibazione speciale*, cit., p. 177 ss.; **F. FINOCCHIARO**, *Diritto ecclesiastico*, 14^a ed., cit., p. 540 ss.



matrimoniale. Tuttavia, ciò non osta, in linea di massima, alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale per l'apposizione di una condizione, in quanto "la diversa valutazione, tra ordinamento statale e ordinamento canonico degli *accidentalia negotii* - che per il primo *vitiantur*, *sed non vitiant*, mentre per il secondo *vitiantur et vitiant* -, non attiene a un principio di ordine pubblico, ostativo della delibabilità della sentenza"⁴⁰. Del resto, in base alla costante giurisprudenza di legittimità in materia di delibazione, occorre distinguere le incompatibilità in "assolute" e "relative". L'incompatibilità con l'ordine pubblico interno è "assoluta", quando le circostanze poste alla base della pronuncia canonica di cui è richiesta l'esecutività non sono in alcun modo compatibili con i principi basilari dell'ordinamento giuridico italiano. L'incompatibilità con l'ordine pubblico interno è, invece, "relativa", quando le statuizioni della sentenza ecclesiastica, possono essere considerate congruenti, sia pure tenendo conto della "specificità dell'ordinamento canonico", con le regole assiomatiche del diritto statale italiano⁴¹.

In altre parole, impediscono l'esecutività della sentenza dichiarativa della nullità matrimoniale solo le incompatibilità assolute, potendosi, invece, superare quelle relative.

Ciò premesso, sia pure in base alla non copiosa giurisprudenza di legittimità rinvenuta in materia, pare possibile evidenziare che la stessa abbia ritenuto, in linea di principio, delibabili le sentenze di nullità

⁴⁰ Così Cass., sez. I civ., 11 giugno 1997, n. 5243, in *Dir. eccl.*, 1998, II, 298; cfr. anche Corte di Appello di Reggio Calabria, 6 marzo 2017, n. 161, in *Banca Dati Giuridica one Legale Wolters Kluwer*; Cass., sez. I civ., 5 marzo 2003, n. 3339; consultabile sul sito www.eius.it/giurisprudenza/2003/019.

⁴¹ Invero, la Corte di Cassazione ha chiaramente affermato che "non ogni incompatibilità con l'ordine pubblico italiano rileva a impedire l'efficacia di esse nel nostro ordinamento, dovendo il giudice della delibazione tenere conto della specificità dell'ordinamento canonico", risultando ostative al riconoscimento le sole "incompatibilità assolute con l'ordine pubblico italiano", non anche quelle relative "in ragione del favore particolare al loro riconoscimento che lo Stato italiano s'è imposto con il protocollo addizionale del 18 febbraio 1984 modificativo del concordato" (Cass. n. 27236 del 2008; Cass., sez. un., n. 19809 del 2008). Solo in caso di non assimilabilità delle cause di nullità a quelle interne l'ordine pubblico preclude il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche (Cass., sez. un., n. 19809 del 2008, cit.), mentre nei casi in cui la fattispecie di diritto canonico sia assimilabile a quelle dell'ordinamento interno e sia "ancorata a fatti oggettivi analoghi" (Cass. Civ., n. 27236 del 2008), l'incompatibilità è relativa e non ne preclude il riconoscimento nell'ordinamento italiano. Così Cass. civ., sez. I, ordinanza 23 gennaio 2025 n. 1999 (consultabile sul sito <https://www.avvocaturaefamiglia.com/wp-content/uploads/2025/02/Ordinanza-Cass.-sez.-I-23-gennaio-2025-n.-1999.pdf>).



canoniche emanate in base al can. 1102 sia pure con alcuni importanti distinguo⁴².

La soluzione individuata dalla Suprema corte, con particolare riferimento alla condizione tipica risolutiva *de futuro*, è stata quella di applicare alla delibazione delle sentenze di nullità, emanate sulla scorta di questo specifico motivo di nullità, il principio di ordine pubblico della buona fede, nella sua declinazione specifica relativa all'affidamento incolpevole sulle altrui dichiarazioni negoziali. Invero, la Cassazione ha affermato che:

“la *ratio decidendi* risiede nell’esigenza di tutelare la buona fede e l’affidamento incolpevole dell’altro coniuge, violati qualora dell’*intentio* contraria, riferibile ad uno solo dei coniugi, non sia reso partecipe l’altro, anche prima del matrimonio, ovvero allorquando vi siano stati concreti elementi rivelatori di tale atteggiamento psichico non percepiti dall’altro coniuge solo per sua colpa grave [...]”⁴³.

Si tratta, a ben vedere, del medesimo principio giurisprudenziale di norma utilizzato per valutare la delibabilità delle sentenze di nullità canoniche basate sulla diversa (ma simile) fattispecie della simulazione unilaterale del consenso di cui al can. 1101, § 2. Invero, prosegue la Cassazione, “[...] in mancanza, trovando ostacolo la delibazione nella contrarietà all’ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole”⁴⁴.

In altri termini, le sentenze di nullità matrimoniale, emanate sia per condizione che per simulazione, seguiranno il medesimo orientamento giurisprudenziale: si potranno delibare se l’apposizione della condizione, così come l’atto positivo simulatorio, siano stati manifestati esplicitamente all’altra parte o, quantomeno, siano stati resi a essa astrattamente conoscibili utilizzando l’ordinaria diligenza del “buon padre di famiglia”

⁴² Cfr. Cass. civ., sez. I, ordinanza 30 maggio 2023, n. 15142 (consultabile in www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/Rassegna_mensile_MAGGIO_2023settore_civile.pdf, p. 46, nonché sul sito: https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2023/05/31/15142.pdf); Cass. civ., sez. I, sentenza 10 giugno 2011, n. 12738 (in *Banca Dati Giuridica one Legale Wolters Kluver*).

⁴³ Cfr. Cass. civ., sez. I, ordinanza 30 maggio 2023, n. 15142, cit.

⁴⁴ Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica, dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario in tali casi, postula che la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all’altro coniuge, ovvero che sia stata da questi in effetti conosciuta, o che non gli sia stata nota esclusivamente a causa della sua negligenza”: così Cass. civ., sez. I, ordinanza 30 maggio 2023, n. 15142, cit.



(art. 1176). In altri termini, la sentenza ecclesiastica sarebbe o meno delibabile a seconda che la parte non apponente la condizione fosse stata messa o no a conoscenza della volontà condizionata o fosse stata, quantomeno, potenzialmente in grado di percepire l'avvenuta opposizione della condizione.

Siffatta soluzione prospettata dalla Cassazione pare condivisibile attesa la dianzi rilevata analogia strutturale tra la condizione *de futuro* risolutiva e simulazione del consenso avente a oggetto un'esclusione del *bonum sacramenti si casus ferat*, ossia dell'indissolubilità del vincolo. In effetti, come detto, in entrambi i casi considerati, si ha una volontà diretta a fare cessare gli effetti del vincolo matrimoniale nel caso in cui un determinato fatto o accadimento si realizzi o meno.

Diversa, sarebbe, però, la situazione qualora si chiedesse la delibazione di una sentenza basata su una condizione sospensiva impropria *de praeterito* o *de praesenti*. Invero, in tali ipotesi, si sarebbe in presenza di una condizione che abbiamo definito come "impeditiva", ossia una condizione che, lungi dal mirare a una risoluzione degli effetti già prodottisi del matrimonio, vuole, invece, impedire *ab initio* il prodursi degli effetti tipici del matrimonio stesso, subordinando questi ultimi all'accertamento della sussistenza del fatto passato o presente dedotto in oggetto della condizione. In questo *cluster* rientrano anche le condizioni meramente potestative di cui abbiamo dianzi trattato, almeno se si aderisce al non del tutto condivisibile orientamento della Rota Romana che tende a convertire tale tipologia di condizioni in condizioni *de praesenti*.

In detti casi, non sembrerebbe del tutto coerente applicare in modo aprioristico e apodittico il ricordato principio dell'affidamento incolpevole in quanto, almeno in alcuni casi, la parte non apponente la condizione, potrebbe non essere affatto meritevole di apposita tutela.

Invero, seppure nel caso delle sentenze canoniche basate su condizioni improprie passate o presenti potrebbe rilevarsi una sorta di mala fede contrattuale dell'apponente la condizione qualora questi, apponesse la stessa "unilateralmente", cioè senza avvisare l'altra parte di tale decisione, non pare, però, congruente concludere per una tutela indiscriminata e aprioristica del soggetto che non ha apposto la condizione. Invero, come rilevato *supra*, in molti casi in cui si tratta di condizioni passate o presenti, potrebbe rilevarsi anche la mala fede dell'altra parte che ha taciuto - dolosamente - un aspetto della propria vita passata o presente che magari sa - usando anche il criterio dell'ordinaria diligenza - essere rilevante per il *partner* ai fini del matrimonio. In altri termini, se la mancata delibazione in caso di simulazione unilaterale si giustifica per contrarietà all'ordine



pubblico italiano per tutelare la buona fede di una delle parti, nel caso in esame avremmo, invece, due parti in mala fede, sia pure a diverso titolo.

A questo punto resta da chiedersi se si possa comunque deliberare tale tipo di sentenze. Invero, occorrerà verificare, caso per caso, se, in base all'evento dedotto in oggetto della condizione passata o presente, l'affidamento del soggetto che non ha apposto la condizione sia o no meritevole di tutela. Un criterio giurisprudenziale che potrebbe fungere da parametro per operare un discrimine tra le varie situazioni individuali potrebbe essere - in particolare - quello fornito dalla Cassazione in materia di deliberazione delle sentenze ecclesiastiche basate sull'errore dolosamente indotto. Invero, posto che, alla base della fattispecie concreta della condizione passata o presente c'è quasi sempre un dubbio relativo a una qualità o ad una condotta del *partner* (l'essere vergine, l'essere pregiudicato per delitti particolarmente riprovevoli, ecc.) e posto che il dubbio sussiste nella misura in cui il *partner* in questione non è stato del tutto sincero, omettendo o tacendo - dolo omissivo - fatti importanti della propria vita (magari nel timore che possano essere motivo di sdegno dell'altro nubendo), si ha che l'apposizione della condizione risulta essere una sorta di autodifesa causata dal comportamento reticente del *partner*⁴⁵. Ne consegue che anche il *partner* si verrebbe a trovare in una condizione di mala fede, peraltro, direttamente causativa dell'apposizione della condizione. Per quale motivo, dunque, si dovrebbe, *in pari causa turpitudinis*, dare maggiore tutela al *partner* che è stato disonesto? In altri termini, ci troviamo di fronte a una situazione che - letta in modo diverso e sussistendone gli altri presupposti di legge - potrebbe persino essere inquadrata come dolo *ex* can. 1098.

Ciò posto, rifacendosi e applicando estensivamente quanto stabilito dalla Cassazione in materia di deliberazione di sentenze per dolo, si avrebbe che se il comportamento dolosamente omissivo del *partner* ha causato un errore "essenziale", avente cioè carattere oggettivo, ossia "incidente su connotati stabili e permanenti, qualificanti la persona dell'altro nubendo", a norma dell'art. 122 cod. civ.⁴⁶, questi sarà stigmatizzabile al punto da non meritare alcuna tutela in sede di deliberazione. Volendo esemplificare, se alla

⁴⁵ Si veda Cass. civ., sez. I, ordinanza 1° giugno 2022, n. 17910 (in *Banca Dati Giuridica one Legale Wolters Kluver* nonché sul sito <https://studiolegalebellani.it/wp-content/uploads/2022/06/cassazione-civile-sez.-i-01062022-n.-17910.pdf>).

⁴⁶ Cfr. Cass. civ., s.u., sent. 18 luglio 2008, n. 19809 (consultabile sul sito <https://www.anusca.it/flex/cm/page/s/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1205>). In argomento, cfr. F. ALICINO, *L'altra "faccia" della specificità del matrimonio canonico (A proposito di Cassazione, Sez. Un., 18 luglio 2008, n. 19809)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., marzo 2009.



base di una condizione presente vi è il dubbio dell'apponente la condizione circa la verginità della donna - perché questa ha taciuto di non esserlo più oppure ha mentito sul punto - trattandosi di un qualcosa che non ha i ricordati parametri di gravità oggettivi richiesti dalla giurisprudenza, ne conseguirà che la donna avrà diritto a vedere tutelato il proprio affidamento e, dunque, potrà negarsi la delibazione della sentenza che ha dichiarato la nullità per una condizione basata su questi presupposti. Al contrario, nel caso, espressamente previsto dal citato art. 122 cod. civ., dell'esistenza di una "sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni" taciuto, ad esempio, dolosamente dall'uomo e che ha indotto, nel dubbio circa l'avvenuta condanna, l'altra parte ad apporre la condizione passata per tutelarsi in vista del matrimonio, sembra possibile affermare che, in sede di delibazione, non potrà trovare alcuna tutela la mancata conoscenza da parte dell'uomo dell'apposizione della condizione, tenuto conto della gravità dell'omissione di questi fatti della propria vita - la condanna irrevocabile - che sono certamente incidenti su connotati stabili e permanenti, qualificanti la persona.

5 - Conclusioni

La condizione apposta al consenso matrimoniale rappresenta un istituto giuridico peculiare del diritto canonico latino che evidenzia la concezione contrattualistica del matrimonio propria di tale ordinamento, seppure mitigata per effetto degli insegnamenti del Concilio Vaticano II. Questa specificità emerge con particolare evidenza dal confronto con altri sistemi giuridici: da un lato, le Chiese orientali, che concepiscono il matrimonio esclusivamente come "*foedus*" e non ammettono l'apposizione di condizioni; dall'altro, l'ordinamento civile italiano che, come stabilito dalla normativa codicistica, considera il matrimonio un atto legittimo non suscettibile di elementi accidentali.

L'analisi condotta ha evidenziato come la condizione nel diritto canonico assolve alla funzione di bilanciare due esigenze contrapposte: da un lato, la tutela della struttura essenziale del matrimonio predeterminata dal legislatore; dall'altro, il rispetto della volontà dei nubendi nella formazione del consenso matrimoniale. Questo equilibrio si realizza consentendo l'apposizione di elementi accidentali esterni purché non alterino la struttura basilica del matrimonio.

Un punto cruciale emerso dallo studio riguarda la distinzione tra condizioni proprie (*de futuro*) e improprie (*de praeterito vel de praesenti*): mentre le prime determinano la nullità *ex se* del matrimonio, le seconde



sono ammissibili e rendono il matrimonio valido o nullo a seconda dell'esistenza o meno del fatto dedotto in condizione.

Particolarmente rilevante è risultata l'analisi del rapporto tra condizione risolutiva e simulazione del consenso. Si è avuto modo di evidenziare come entrambi gli istituti possano condurre all'esclusione dell'indissolubilità del vincolo, pur operando attraverso meccanismi giuridici distinti. Questa sovrapposizione ha importanti ricadute in sede di delibazione delle sentenze ecclesiastiche, stante il fatto che la tutela dell'affidamento incolpevole del coniuge ignaro rappresenta un principio di ordine pubblico ostativo alla delibazione in entrambi i casi.

Per quanto concerne la condizione sospensiva, l'analisi condotta ha portato a reconsiderarne la natura, qualificandola come "condizione impeditiva" quando riferita a fatti presenti o passati. Questa rilettura consente di preservarne l'autonomia concettuale rispetto alla condizione risolutiva, evidenziando come essa operi sul momento genetico del matrimonio pur senza necessariamente implicare un'esclusione dell'indissolubilità.

Relativamente alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche basate sulla condizione, mentre per le condizioni risolutive risulta condivisibile l'utilizzo sistematico del principio dell'affidamento incolpevole; al contrario, per le condizioni improprie (passate o presenti) appare occorrere una valutazione da compiersi caso per caso circa l'effettiva meritevolezza della tutela del coniuge ignaro, specialmente in presenza di comportamenti dolosi o reticenti.

In conclusione, lo studio ha cercato di dimostrare come la condizione apposta al consenso matrimoniale rappresenti un istituto di particolare complessità che richiede un'attenta valutazione sia nella sua configurazione canonistica che nelle sue ricadute civilistiche, specialmente in sede di delibazione. La sua peculiarità nel panorama giuridico matrimoniale ne fa un esempio paradigmatico della specificità dell'ordinamento canonico, ponendo al contempo significative sfide interpretative nel dialogo tra sistemi giuridici diversi.

